

PENALE TRIBUTARIO

Sequestro preventivo anche per i premi delle polizze vita già versati

di Angelo Ginex

In tema di reati tributari, il **sequestro preventivo** finalizzato alla confisca per equivalente può avere ad oggetto anche i **premi delle polizze vita già versati** aventi come beneficiario il coniuge dell'indagato. È questo il principio sancito dalla Corte di [Cassazione con sentenza del 13 marzo 2017, n. 11945.](#)

Nel caso di specie, ad un soggetto venivano contestati i reati di **infedele ed omessa dichiarazione dei redditi** ex [articoli 4](#) e [5 D.Lgs. 74/2000](#), a seguito di una evasione d'imposta superiore a due milioni di euro, cui seguiva il **sequestro preventivo per equivalente**, funzionale alla successiva **confisca**, di una **polizza vita** che aveva come **beneficiaria la moglie**.

I coniugi contestavano il **provvedimento di sequestro** emesso dal giudice per le indagini preliminari, ma lo stesso veniva **confermato** anche dal Tribunale del riesame con **ordinanza** avverso la quale veniva proposto **ricorso per cassazione**.

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito innanzitutto la **legittimità del sequestro** in caso di contratto di assicurazione a favore di un terzo (come nel caso della polizza vita), ricordando come il **divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare** di cui all'[articolo 1923 cod.civ.](#) attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della **responsabilità civile** e non riguarda la disciplina della responsabilità penale.

Chiarito ciò, la Suprema Corte ha affermato che il **carattere autonomo** del diritto acquistato dal beneficiario ex [articolo 1920, comma 3, cod. civ.](#), a mente del quale “*per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione*”, non esclude che i **premi versati** dall'indagato possano essere **sottoposti a sequestro preventivo** finalizzato alla confisca per equivalente.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale, anche a seguito del pagamento delle relative somme, il **denaro non può**, comunque, **considerarsi come definitivamente uscito dal patrimonio del contraente**, venendo **accantonato** in modo irreversibile ai fini del **successivo pagamento** al beneficiario, considerata la possibilità di revoca del beneficio ex [articolo 1921 cod. civ.](#) e la possibilità di riscatto e riduzione della polizza ex [articolo 1925 cod. civ.](#).

Quindi, condividendo la decisione assunta dal Tribunale del riesame, i giudici di legittimità hanno stabilito che i **premi della polizza vita** con beneficiario il coniuge dell'indagato che

siano stati **già versati** sono comunque **riconducibili alla sua disponibilità**, ovvero alla possibilità del presunto evasore di esercitare su tali beni un **potere** anche informale ma comunque **diretto ed oggettivo**.

In definitiva, deve ritenersi quindi che tali somme siano **legittimamente assoggettabili al sequestro preventivo** finalizzato alla confisca per equivalente *ex articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000* e, per tale ragione, la Suprema Corte ha **rigettato i ricorsi**, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO CON LUIGI FERRAJOLI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)